

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742
Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. 1680

li, 14.2.2012

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

- **Assegno n. 8106215434-05-** non trasferibile – **Banco di Napoli** - di € **67,00**
(sessantasette/00) per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig.ra **CIRACI' ANNA** – **Via Tirolo n. 14 – BRINDISI.**

Assegno n. 8106215435-06- non trasferibile – **Banco di Napoli** - di € **87,72** (ottantasette/72) per bolli contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig.ra **CIRACI' ANNA** – **Via Tirolo n. 14 – BRINDISI.**

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Sig. **Cosimo Cannalire**

Il Responsabile del Settore
Geom. **Vittorio Serinelli**

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(Eretto in Ente Morale con R.D. 13/09/1940 n.1474)

SETTORE INQUILINATO

La sottoscritta Ciraci Anna nata a Francavilla Fontana il 06/09/1949 assegnataria dell'alloggio di e.r.p. sito nel Comune di Brindisi alla Corte Tirolo, 14 Cod.n 371 01 024 0024/1 dichiara di essere debitore, nei confronti dell'Iacp di Brindisi, della somma di Euro 5.434,58 per canoni arretrati al 31/12/2011 inerenti l'alloggio del quale è assegnatario, giusta notifica dell'Istituto, maggiorata degli interessi di mora secondo il T.U.S. vigente (ex art. 17 L.R. Puglia n. 54 del 20.12.1984) pari a Euro ////////////////////.

A tal fine chiede di poter estinguere il predetto debito di Euro 5.570,44 (sorte capitale e interessi di mora) in rate iniziali come di seguito specificato e, comunque, a decorrere dal mese di Marzo -2012.

La sottoscritta si impegna, altresì, a corrispondere gli interessi al tasso legale corrente, sulla complessiva somma della presente rateizzazione, pari a Euro 135,86; il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili dovute.

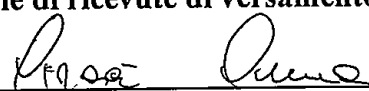
La sottoscritta dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per spese ed interessi citati.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, la sottoscritta si dichiara consapevole che l'inottemperanza a quanto sopraindicato o il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, comporterà l'annullamento della rateizzazione e l'esperimento da parte dell'Istituto delle pratiche legali per il recupero del residuo importo dovuto, nonché per il rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta si impegna, quindi, a corrispondere la complessiva somma di Euro 5.570,44 con le seguenti modalità:

N. 11 rate con decorrenza dal mese di Marzo 2012 fino al mese di Gennaio-2013
di Euro 50,00 ciascuna; ultima rata di Euro 5.020,44 entro il 28/02/2013.

Si allegano fotocopie di ricevute di versamento effettuate nell'anno /////// in conto residui.

L'assegnataria  Identificazione su esibizione di un documento di riconoscimento di.

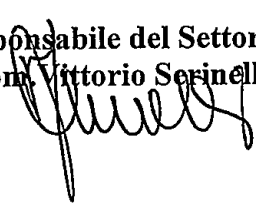
'CARTA D'IDENTITA' n. N.AR 3978047 rilasciata il 22/01/2009

dal COMUNE DI BRINDISI.

Brindisi 23/02/2012

L'Istruttore
( Sig. Piero Coppola)



Il Responsabile del Settore
( Geom. Vittorio Serinelli)

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul

C/C n. 203729

di Euro 66,54

CODICE IBAN ****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

371010240040/1
CIRACIO ANNA
VIA CORTE TIROLO 3 C5
72100 - BRINDISI

DEM

87/139 07 09-02-12 R1

0190 €*66,54*

VCYL 0190 €*1,10*

Canone Locazione Gennaio/2012

C/C 000000203729 P 0047

Scadenza: 10-01-2012

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul

C/C n. 203729

di Euro 133,08

CODICE IBAN ****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

371010240040/1
CIRACIO ANNA
VIA CORTE TIROLO 3 C5
72100 - BRINDISI

DEM

87/139 07 09-02-12 R1

0191 €*133,08*

VCYL 0191 €*1,10*

Deposito Cauzionale 2012

C/C 000000203729 P 0048

Scadenza: 10-01-2012

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



BRINDISI, 07/02/2012

BANCO DI NAPOLI

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

N. 8106215435-06

EUROXX

NON TRASFERIBILE

ALL'ORDINE DI: I.A.C.P. DI BRINDISI

Mod. 840001
ABI 10103
CAB 200915
Codice ISO Italia (IT)

Vale fino a euro

05075 / BRINDISI Banco di Napoli S.p.A. LDO MORO

XXXXXX
euro

1500 0123456789

BRINDISI, 07/02/2012

BANCO DI NAPOLI

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

N. 8106215434-05

EUROXX

NON TRASFERIBILE

ALL'ORDINE DI: I.A.C.P. DI BRINDISI

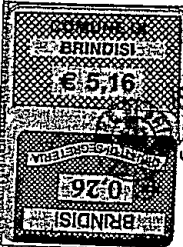
Mod. 840001
ABI 10103
CAB 200915
Codice ISO Italia (IT)

Vale fino a euro

05075 / BRINDISI Banco di Napoli S.p.A. LDO MORO

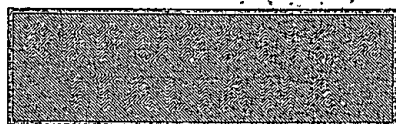
1500 0123456789

Cognome.....CIRACI'
 Nome.....ANNA
 nato il.....06/09/1949
 (atto n.....620 P.....I. S.....A.....)
 a.....FRANCAVILLA FONTANA (BR)
 Cittadinanza.....ITALIANA
 Residenza.....BRINDISI
 Via.....VIA TIROLO 14
 Stato civile.....
 Professione.....PENSIONATA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....mt.....1,58
 Capelli.....BIONDI
 Occhi.....CASTANI
 Segni particolari.....


 Firma del titolare.....
 BRINDISI 22/01/2009
 IL SINDACO
 FRUTTORE AMMINISTRATIVO
 INCARICATO DEL SINDACO
 UN Stato Civile e Segretario Delegato
 (Di Giulio) (Catalina)


scade il 22/01/2019

AR 3978047



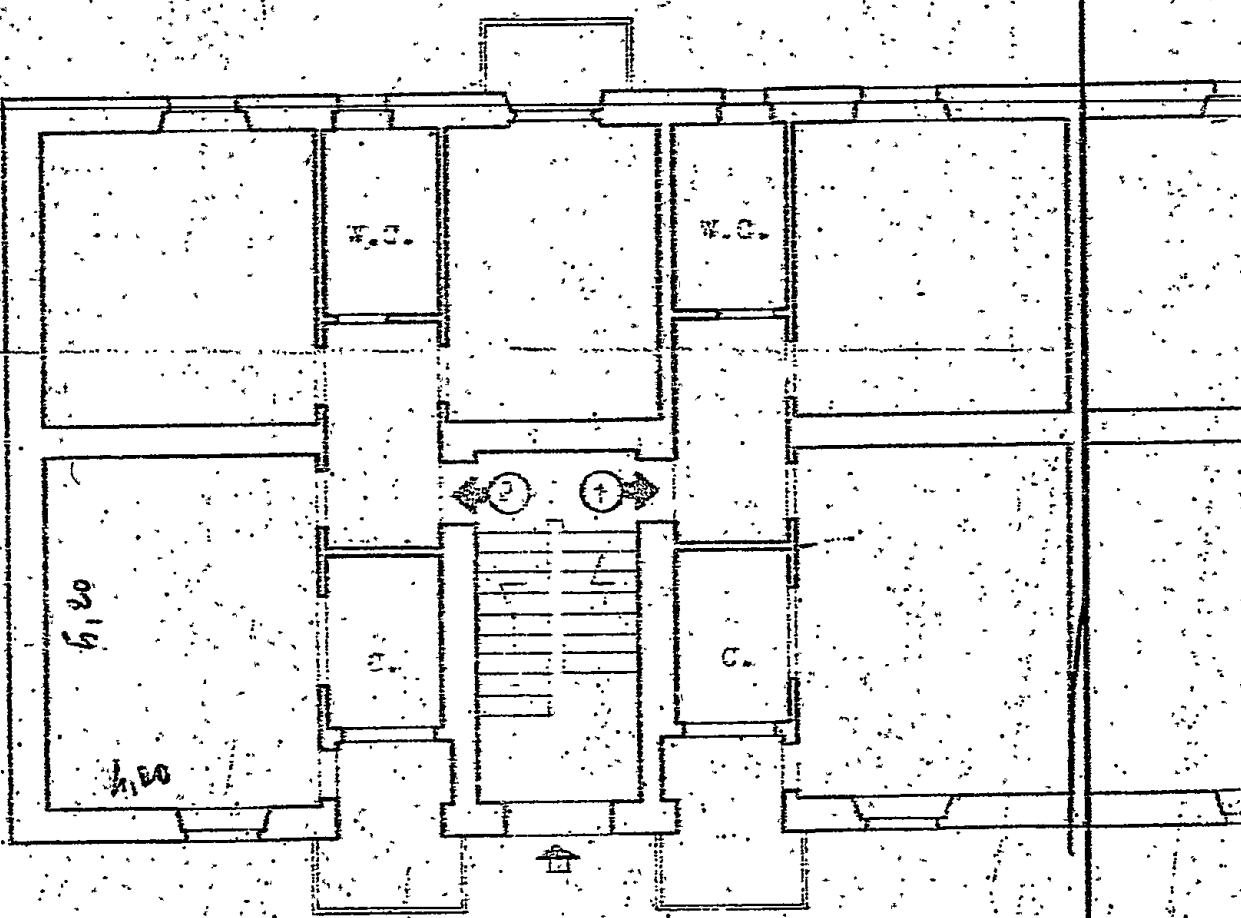
I.P.Z.S. 89A - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 BRINDISI
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AR 3978047
 DI
 CIRACI
 ANNA

Comune di Brindisi
 Provincia di Brindisi
 Catastro No 3083
 Fabbricato 1
 Località Rione Commenda
 Via Tirolo n° 10 - 12 - 14

CORTE TIROLO

VIALE LIGURIA



VIA TIROLO

FG. 54 PARTIC. 824 SUB

sta della compilazione Febbraio 1958 Scala 1:100

EX SARLI ENRICO (ORDINANZA DI DECADENZA)

ORA CIRACI ANNA YED. CARRIERO ANTONIO
 VIA TIROLO 14 C/2 INT. PIR. → MISURIO COGNATO 3476485707

Comune di Brindisi

Provincia di Brindisi

CAP. 72010

Fabbricato 3

Località Rione Commenda

Via Firolo n°10 - 12 - 14



Data della compilazione Febbraio 1958



Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
371010240039	0 CIPRIANO RAFFAELA	BRINDISI	VIA CORTE TIROLO	2	B	6

SCHEDA TECNICA:

371010240039

Indirizzo:	VIA CORTE TIROLO 2 2 B 6
Cap - Città:	72100 - BRINDISI
Data Costruzione:	01/04/1970
Tipo:	1
Ici:	S
Tipologia:	0,8
Demografica:	0,95
Ubicazione:	1,2
Livello Piano:	1
Conservazione:	1
Superficie:	59,22
Vani:	4,5
Partita:	1907
Foglio:	54
Particella:	823
Sub:	14
Categoria:	A4
Classe:	3
Sup. Prov.:	
Vani Prov.:	
Classe Prov.:	
Cat. Prec.:	A3
Tipologia Prec.:	1,05
Cons. Prec.:	1
Vendita:	
Cantiere:	
Conduzione:	371
Comune 1:	01
Lotto:	024
Prog.1:	0039
Piano di Vendita:	S

Stampa richiesta da: iacp del: 16/08/2011 12.01.38

Codice
371010240040

Nominativo
0 DE RENZI MARIA

Città
BRINDISI

Indirizzo
VIA CORTE TIROLO

N. Sc. Int.
3 C 5

SCHEDA TECNICA:**371010240040**

Indirizzo:	VIA CORTE TIROLO 3 2 C 5
Cap - Città:	72100 - BRINDISI
Data Costruzione:	01/04/1970
Tipo:	1
Ici:	N
Tipologia:	0,8
Demografica:	0,95
Ubicazione:	1,2
Livello Piano:	1
Conservazione:	1
Superficie:	58,97
Vani:	4,5
Partita:	1907
Foglio:	54
Particella:	823
Sub:	6
Categoria:	A4
Classe:	3
Sup. Prov.:	
Vani Prov.:	
Classe Prov.:	
Cat. Prec.:	A3
Tipologia Prec.:	1,05
Cons. Prec.:	1
Vendita:	
Cantiere:	
Conduzione:	371
Comune 1:	01
Lotto:	024
Prog.1:	0040
Piano di Vendita:	

Stampa richiesta da: iacp del: 16/08/2011 12.05.41

Codice
391010380119

Nominativo
0 DE MICHELE TEODORO

Città
BRINDISI

Indirizzo
VIA CORTE TIROLO

N. Sc. Int.
7 C 5

SCHEDA TECNICA:**391010380119**

Indirizzo:	VIA CORTE TIROLO 7 2 C 5
Cap - Città:	72100 - BRINDISI
Data Costruzione:	01/07/1956
Tipo:	1
Ici:	
Tipologia:	0,8
Demografica:	0,95
Ubicazione:	1
Livello Piano:	1
Conservazione:	1
Superficie:	73,97
Vani:	5
Partita:	1906
Foglio:	54
Particella:	820
Sub:	0
Categoria:	A4
Classe:	2
Sup. Prov.:	
Vani Prov.:	
Classe Prov.:	
Cat. Prec.:	A3
Tipologia Prec.:	1,05
Cons. Prec.:	1
Vendita:	
Cantiere:	
Conduzione:	391
Comune 1:	01
Lotto:	038
Prog.1:	0119
Piano di Vendita:	

MIMINO
LIGORIO

347.6485707

PERVENUTO IL
15 GIU. 2011
COMUNE DI BRINDISI RICEZIONE

Spett.le
COMUNE di Brindisi
Ufficio CASA
72100 BRINDISI

La sottoscritta CIRACI' Anna vedova Carriero, nata a Francavilla Fontana il 6/09/1949 e residente a Brindisi alla Via Tirolo n.14 dal 1976, dovendo dar corso alla pratica di assegnazione dell'alloggio in cui risiede, chiede, a codesto rispettabile ufficio, di poter avere accesso agli atti, con rilascio di relative copie, riferiti al suddetto alloggio di Via Tirolo n.14 Brindisi.

Nel ringraziare porge distinti saluti.

Brindisi, 10/06/2011

Ciraci Anna



CIRACI ANNA
Via Tirolo 14
72100 BRINDISI

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).
- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita
del denunziante o dei denunzianti e indica-
zione se il denunziante è il locatore o il
conduttore.
- (2) Residenza di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in pro-
prio oppure per conto di (cognome, nome,
luogo e data di nascita e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cogno-
me, nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Firma del denunziante o dei denunzianti.
- (7) Direttore, Vice Direttore, Reggente.
- (8) Cassiere titolare o Cassiere reggente.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

La sottoscritt(a) (1) ROMANO GRAZIA
nata a Catania il 23/4/1902
(locatrice)
residente (2) a MILANO
Via Lepi Zucconi 16
dichiara di avere verbalmente stipulato la seguente
convenzione fra essa denunziante (3) ed
il Sig. CARRIERO ANTONIO
nato a Brindisi il 27/1/1944
convenzione che (4) ha
esecuzione col giorno (5) primi februari 1978

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Descrizione delle unità immobiliari locate: appartamento in quadrupla
lito in Brindisi alla Via Fiole, 18 - primo
piano - composto di tre vani e accessori.

Durata della locazione: un anno (1/1/1978 - 31/12/1978)

Corrispettivi pattuiti: Ric. lessa tantum mensile

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 3, 12 e 13 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634, che disciplina l'imposta di registro.

A, addì 19.....

I..... DENUNZIANTE..... (8)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro, ed esatto

IL (R) CASSIERE REGGENTE

(Saraceno, M. Gaetano)

(*) Bollo e calendario.



Art. 3.

Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

- 1) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
- 2) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

(*Omisis*)

Art. 12.

La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta sui modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità ed il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

(*Omisis*)

Al fini del presente decreto la denuncia assume qualità di atto.

Art. 13.

La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro sessanta giorni se formati all'estero.

(*Omisis*)

Art. 67.

Per l'omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denunce ... si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. La pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e semprechè non sia stata notificata l'ingiunzione.

(*Omisis*)

Art. 70.

(*Omisis*) ... se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro a otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

AVVERTENZA: Le locazioni e affitti di immobili non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo, o rapportato ad anno, non supera L. 600.000 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.



COMUNE DI BRINDISI

LA N° 3083

Prot. N. 37906

li, 17 Maggio. 1996

Ufficio LL.PP.-Casa

Risposta a nota del _____

Allegati N. _____

=====

OGGETTO: Ordinanza T.A.R. per la Puglia - Sez. Lecce n° 379/96.

=====

RACCOMANDATA A.R.

→ Egr. Sig.
Carriero Antonio
Via Tirolo, 14
72100 Brindisi

p.c. Egr. Sig.
Sarli Enrico
Lungomare Vespucci, 66
72100 Brindisi

p.c. Septt.le
I.A.C.P.
Via Casimiro n° 26
72100 Brindisi

All'Ufficio Contenzioso
SEDE

Si comunica che in data 01.04.1996 è stato notificato a questo Comune il provvedimento indicato in oggetto, che si allega in copia, con il quale il T.A.R. per la Puglia, Sez. Lecce, a seguito dell'esame del ricorso promosso dal Sig. Sarli Enrico, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia delle ordinanze sindacali di decadenza della assegnazione, emesse nei confronti del Sig. Sarli Enrico, in data 27.10.1995 e 30.11.1995.



COMUNE DI BRINDISI

- 2 -

Pertanto, e sino alla emissione della sentenza di merito, la domanda di regolarizzazione del rapporto locativo, inerente l'alloggio occupato dalla S. V., inoltrata in data 26.04.1995, già assegnato al Sig. Sarli Enrico, non può avere ulteriore corso.

La presente è inviata per conoscenza anche allo I.A.C.P. di Brindisi, ente proprietario dell'alloggio in argomento, per la adozione dei provvedimenti di competenza.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO .

Ing. Francesco SANTOSTASI

ol. Stan France
Prof. Cruz Frances
ol. De Stredio Doude
Ando Constantino Valer
Sf. Carmo Fernando

RACCOMANDATA R.R.



COMUNE

BRINDISI

2437A.P.

7210027.5.93

4150

COMUNE
72100 BRINDISI

Linea 404 - 11/0006

Sic. PASHIEV RATIONE

114 TIRAZO 14

6

BRINDISI

Il sottoscritto
PASHIEV RATIONE
di nazionalità
russa, nato il
14/11/1964 a
TIRAZO, ha
chiesto e ottenuto
il permesso di
soggiorno per
ricerca di lavoro
in Italia.



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere quale atto pubblico ad ogni effetto di legge tra la Signora ROMANO GRAZIA - domiciliata e residente in Milano alla Via degli Zuccaro, 16 - ed il Signor CARRIERO ANTONIO - nato il 27/1/1944 in Brindisi e quivi residente, si conviene e si stipula quanto segue.

La Signora Romano cede in locazione al Signor Carriero che accetta, l'appartamento in condominio sito in Brindisi alla Via Tirolo, 18 - piano rialzato, composto di tre vani utili, oltre ingresso, cucina e bagno; completo di impianto elettrico e di impianti fognante ed idrico - munito di contatore; il bagno è completo di vaso, senza coprivaso, di lavabo e di vasca, senza lo scaldabagno, ma con impianto predisposto all'allaccio. E' incluso nella locazione lo scatinato e l'uso del lastrico solare, esclusivamente per sciorinare i panni. Il Sig. Carriero dichiara di avere visitato l'appartamento di averlo trovato in buone condizioni, esente da difetti e di suo gradimento, nonostante che, per suo desiderio, dichiara di volere fare tinteggiare nuovamente le pareti interne e gli infissi. Tale lavoro quindi sarà eseguito a tutte proprie spese e cure di esso conduttore, senza diritto a rimborso e a perfetta regola d'arte, usando

Carriero Antonio
Romano Grazia

preparati e colori dello stesso tipo di quelli esistenti. Il Sig. Carriero dichiara che adibirà l'appartamento per abitazione propria e della propria famiglia, composta di padre, madre e due figlie e si impegna a non adibirlo ad alcun altro uso e tanto meno a sublocarlo. Poichè l'immobile fa parte di un edificio in condominio, il conduttore s'impegna a rispettare il relativo regolamento e le disposizioni dell'amministratore. La durata del presente contratto è stabilita in un solo anno a partire dall'1/1/1977 per finire alle ore 12 del 31 Dicembre 1977, ma s'intenderà rinnovato di un solo anno per volta con le stesse date di inizio e di scadenza, fino a quando una delle parti avrà comunicato all'altra disdetta, con lettera raccomandata o altro atto equivalente, almeno tre mesi prima della scadenza o tre la quale non vuole che il contratto sia rinnovato. La pigione mensile è di L. 60.000. = (sessantamila), da corrispondere anticipatamente entro il primo giorno di ogni mese mediante invio di vaglia postale all'indirizzo della locatrice. Il mancato ricevimento della pigione entro il quinto giorno successivo alla scadenza, anche di una sola mensilità anticipata, darà diritto alla locatrice di ottenere la risoluzione del contratto, l'immediata restituzione dell'im-



mobile ed il risarcimento dei danni. Oltre al suddetto canone il conduttore verserà e rimborserà direttamente all'amministratore tutte le spese di condominio gravanti sull'appartamento, nessuna esclusa ed eccettuata. Restano a carico del conduttore, a norma dell'art. 1509 del CC. le riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione ed in particolare quelle da farsi agli impianti elettrico (prese di corrente, interruttori, ecc.) ed idrico (rubinetterie, water, cassetta di scarico ed eventuali perdite della stessa, come pure l'eventuale sostituzione del contatore dell'acqua per l'irregolare e/o mancato funzionamento dello stesso ai fini della determinazione dell'eccedenza, il cui importo notificato trimestralmente dal letturista, verrà direttamente rimborsato dal conduttore all'amministratore.

Il conduttore versa oggi stesso alla Signora Romano, che con la firma del presente atto ne rilascia quietanza, L. 120.000. (= Lit. centoventimila), a titolo di cauzione, senza pregiudizio per eventuali azioni di danni. Tale somma sarà restituita, senza interessi, soltanto contemporaneamente alla riconsegna dello appartamento in buone condizioni. E' vietata qualunque modifica all'immobile, anche se a titolo di miglioria. Il conduttore, quale custode, comunichè

rà immediatamente alla locatrice qualunque evento

che la riguardi in relazione all'immobile. =====

La locatrice potrà accedere o fare accedere persona incaricata per iscritto nell'appartamento locato per verificare lo stato di manutenzione od in caso di riparazioni, in qualunque momento, ma con preavviso ed in orari non destinati al riposo. =====

Il conduttore s'ipegna di tenere l'appartamento costantemente e regolarmente ammobiliato, dichiarando sin da questo momento che tutti i mobili che vi saranno immessi, sono liberi da vincoli che ne diminuiscano la funzione di garanzia a favore della locatrice.=====

Il costo dei fogli bollati e la registrazione del presente atto, sia per il primo, che per i successivi anni, sarà a tutto carico del conduttore, il quale verserà anticipatamente il relativo importo alla locatrice. Le parti attribuiscono valore essenziale a tutti i patti e termini contrattuali, in quanto, anche senza uno solo di essi, il presente contratto non sarebbe stato concluso.=====

Al conduttore vengono rilasciate due chiavi dell'appartamento ed una del portone.=====

Agli effetti della registrazione dichiarano che lo immobile è gravato da una rendita catastale di i

L. 57.120. =

Brindisi 1° Gennaio 1977.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carriero Antonio

Komana Grazia

Brade

1009

185

7 GEN 1977

IL L. S.

(Dr. L. S.)

Reg. Crimi

0831/225703



CANT. 3083

Franco

0831/225706

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE di LECCE - sez. I

Nr. 348/86 Reg. Dec.

composto dai Signori

Nr. 617 Reg. Ric

Dott. Antonio Caloni

Presidente

AMRO 1886

Dott. Antonio Cavallari

Componente

Dott. Carlo Testori

Componente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 20 marzo 1986

Visto l'art. 21 ultimo comma, della legge 6-12-1971 n. 1034;

Visto il ricorso n. 617 del 1986 proposto da

Parli Enrico, rappresentato e difeso

dall'Avv. Gualtiero Gualtieri,

CONTRO

- il Comune di Brindisi, n.e.;

- l'I.A.E.P. di Brindisi, n.e.;

e nei confronti

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- dell'ordinanza sindacale 1/12/85 con cui si dispone
la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sito
in Brindisi, Via Tirolo n. 14, nei confronti del ricorrente;
- di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale
e segnatamente delle ordinanze 27/10/85 e 30/11/85 -

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento

1140

CITTA' DI BRINDISI

01. APR 1968



ARRIVO

Lecce, 23 MAR 1996 19
Via Rubichi, 2

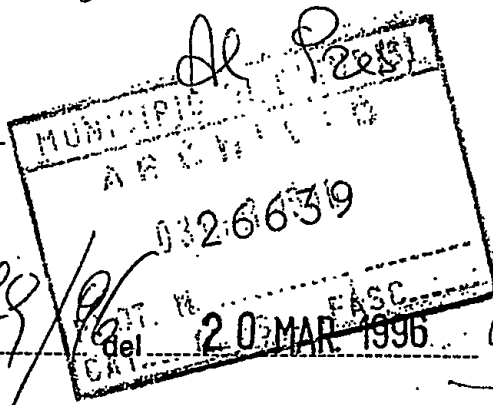
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA PUGLIA
Sezione di LECCE

Al Giudice
Bordini

N. _____ S. G.

Allegati n. 1

N. 617 Reg. Ric. Anno 96



IACP
Bordini

OGGETTO

Trasmissione ~~senza~~
ordinanza nr. 378/96

Car. Merzario

MA Lise

Per l'adempimento, si trasmette copia ~~senza~~
ordinanza

pronunziata sul ricorso:

Serly E.

Car. BR.

con preghiera di accusarne ricevuta.



Teo Lisci il mai
Cp 3744
Cp 3744

ment e impegnato, presentata in via incidentale dal

ricorrente.

Visto l'atto di costituzione in giudizio

Udito il relatore, *e. G. - Belli*

e uditi, altresì per la parte *ricorrente* l'on. *Uberti*
per la costituzione in giudizio

Considerato che il *processo* è stato *compilato*
i *problemi* dell' *esame* *presentato* che
forti *esami* *non* *segnalano* che
alcune *semplici* *che* *abbiano* *non*
da *Brunelli* *che* *hanno* *a* *16*;
poche *non* *prende* *che* *sono* *le*
potenzione *che* *ha* *che* *art* *27* *del*
P.P.M. *1956* *a* *1965*;

RITENUTO che *✓* sussistono i danni gravi ed irreparabili

richiesti dal citato art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n. 1034

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce

ecg/hi la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce addì 20 marzo 1986

Dot. Antonio Catani - Presidente

Dot. Antonio Cavallani - Estensore

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 23 MAR. 1986

IL DIRETTORE
(L. Pozzo)

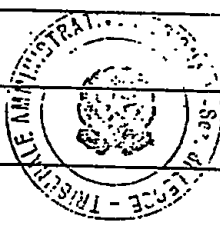


23 MAR 1986

Al Pres. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Al Pres. della 2ª Sezione

2 norma dell'art. 37 del D.L. 30-12-1971 n° 1571 e art. 13 del D.L. 30-12-1971 n° 1571

Il Direttore della 2ª Sezione
(L. Pozzo)



IMPERIA, 21 Luglio 2010

Signora Ciriaci, chi le scrive
è ENRICO SARDI, da IMPERIA -

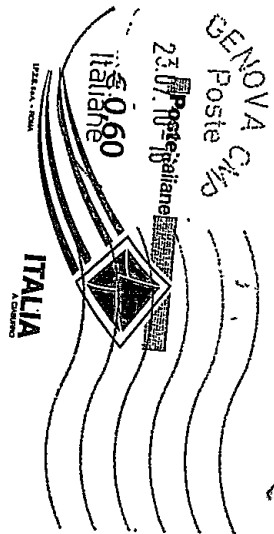
Ho deciso di scrivervela per
fregarla di non spedirmi più
l'affitto dal prossimo mese di
AGOSTO, in quanto sono venuto
a conoscenza che l'alloggio
non mi appartiene più -

Io ho stabilito il T.A.R.
di Lecce dopo quasi quattordici
anni da quando presentai
ricorso contro una ordinanza
del Sindaco di BRINDISI -

Le suggerisco, perciò, di fare
in modo che la casa possa essere
assegnata a lei, che da anni
la abita - Si faccia aiutare da
persona fidata -

Auguri. Enrico Sardi

5
COPIE



Sig^{sa}

ANNA CARRIERO CIRACI
Via Tirolo, 14.

72100 BRINDISI BR
|||||

3

Mitt.

E. SARLI

18100 IMPERIA 14

Singomasc. Respucci, 66/5

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED IL II. SUGLI AFFARI

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI

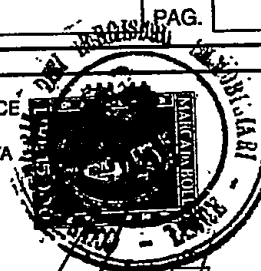
001082-219995
**RICHIESTA DI CERTIFICATO
O DI RILASCIO DI COPIA**

DATA
NUMERO

PAG. **TIPO RICHIESTA**

- ☒ **CERTIFICATO GENERALE**
(COMPILARE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO)
- ☐ **CERTIFICATO SPECIALE**
(COMPILARE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO ED AGLI IMMOBILI)
- ☐ **RILASCIO DI COPIA**
(COMPILARE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FORMALITÀ)

- ☐ IN CARTA SEMPLICE
- ☒ IN CARTA BOLLATA



A PARTIRE DAL

GIORNO	MESE	ANNO

A TUTTO IL

GIORNO	MESE	ANNO
31	12	73

RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI FORMALITÀ

TRASCRIZIONI ☐ A FAVORE
☐ CONTRO

ISCRIZIONI ☐ A FAVORE
☐ CONTRO

PRIVILEGI ☐ A FAVORE
☐ CONTRO

DATI RELATIVI AL SOGGETTO

COGNOME	CARRIERO		NOME	Antonio fu Carmine		SESSO		
DATA DI NASCITA	27/01/44		COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	BRINDISI		PROV. (a)		
GIORNO	MESE	ANNO					CODICE FISCALE	
OVVERO								
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE								
SEDE								

DATI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

N.	COMUNE	PROV.	TIPO DI CATASTO (b)	SEZIONE	MAPPA			DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO	
					FOGLIO	PARTIC.	SUB.	NUMERO	ANNO

DATI RELATIVI ALLA FORMALITÀ

TIPO	ANNO E NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE	NUMERO DI COPIE

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

COGNOME E NOME	COMUNE
INDIRIZZO	FIRMA
	X Carriero Antonio

PARTI RISERVATE ALL'UFFICIO**TASSA IPOTECARIA:**

- Stato o Certificato o Rilascio di copia L.
- Ricerca nominativa L.
- Formalità L.
- Scritturazione L.

TOTALE TASSA IPOTECARIA L.

DIRITTO DI SCRITTURATO L.

BOLLO L.

TOTALE GENERALE L.

DEPOSITO EFFETTUATO L.

1344

REGISTRATA A MOD. 70

N° DEL



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED IL IL SUGLI AFFARI

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI

RICHIESTA DI CERTIFICATO O DI RILASCIO DI COPIA

DATA

NUMERO

PAG.

TIPO RICHIESTA

- ☐ CERTIFICATO GENERALE
(COMPIRE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO)
- ☐ CERTIFICATO SPECIALE
(COMPIRE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO ED AGLI IMMOBILI)
- ☐ RILASCIO DI COPIA
(COMPIRE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FORMALITÀ)

☐ IN CARTA SEMPLICE☐ IN CARTA BOLLATA

A PARTIRE DAL

GIORNO MESE ANNO

A TUTTO IL

GIORNO MESE ANNO

RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI FORMALITÀ

TRASCRIZIONI

☐ A FAVORE☐ CONTRO

ISCRIZIONI

☐ A FAVORE☐ CONTRO

PRIVILEGI

☐ A FAVORE☐ CONTRO**DATI RELATIVI AL SOGGETTO**

COGNOME	CIRACI		NOME	ANNA GI' ANTONIO		SESSO	
DATA DI NASCITA	GIORNO MESE ANNO		COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (n°)	CODICE FISCALE		
06/08/1969 FRANEVILLA FONTANA							
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE							
SEDE							
PROV. CODICE FISCALE							

DATI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

N.	COMUNE	PROV.	TIPO DI CATASTO (b)	SEZIONE	MAPPA			DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO	
					FOGLIO	PARTIC.	SUB.	NUMERO	ANNO

DATI RELATIVI ALLA FORMALITÀ

TIPO	ANNO E NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE	NUMERO DI COPIE

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

COGNOME E NOME	COMUNE
INDIRIZZO	FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

DEPOSITO EFFETTUATO L.

TASSA IPOTECARIA:

- Stato o Certificato o Rilascio di copia L.
- Ricerca nominativa L.
- Formalità L.
- Scritturazione L.

TOTALE TASSA IPOTECARIA L.

DIRITTO DI SCRITTURATO L.

BOLLO L.

TOTALE GENERALE L.

REGISTRATA A MOD. 70

N° DEL



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED IL II. SUGLI AFFARI

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI

RICHIESTA DI CERTIFICATO O DI RILASCIO DI COPIA

DATA

NUMERO

PAG. **TIPO RICHIESTA**

- ☐ **CERTIFICATO GENERALE**
(COMPILARE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO)
- ☐ **CERTIFICATO SPECIALE**
(COMPILARE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO ED AGLI IMMOBILI)
- ☐ **RILASCIO DI COPIA**
(COMPILARE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FORMALITÀ)

☐ IN CARTA SEMPLICE☐ IN CARTA BOLLATA

A PARTIRE DAL

GIORNO	MESE	ANNO

A TUTTO IL

GIORNO	MESE	ANNO
31	12	73

RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI FORMALITÀ

TRASCRIZIONI ☐ A FAVORE
☐ CONTRO

ISCRIZIONI ☐ A FAVORE
☐ CONTRO

PRIVILEGI ☐ A FAVORE
☐ CONTRO

DATI RELATIVI AL SOGGETTO

COGNOME CARRIERO		NOME SIMONA		SESSO	
DATA DI NASCITA 09/05/72		COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA BRINDISI		PROV. (a)	CODICE FISCALE
OVVERO DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE					
SEDE				PROV.	CODICE FISCALE

DATI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

N.	COMUNE	PROV.	TIPO DI CATASTO (b)	SEZIONE	MAPPA			DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO	
					FOGLIO	PARTIC.	SUB.	NUMERO	ANNO

DATI RELATIVI ALLA FORMALITÀ

TIPO	ANNO E NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE	NUMERO DI COPIE

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

COGNOME E NOME	COMUNE
INDIRIZZO	FRIMA

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

DEPOSITO EFFETTUATO L.

TASSA IPOTECARIA:

- Stato o Certificato o Rilascio di copia L.
- Ricerca nominativa L.
- Formalità L.
- Scritturazione L.
- L.

TOTALE TASSA IPOTECARIA L.

DIRITTO DI SCRITTURATO L.

BOLLO L.

TOTALE GENERALE L.

REGISTRATA A MOD. 70

N° DEL

Certificato n. 232 / _____ del 21-4-95

Il sottoscritto Conservatore, esaminata la presente istanza composta
da n° 2 (tre) fogli,

CERTIFICA

che per i nominativi, per gli immobili e per il periodo indicati nei fogli
medesimi,

risulta quanto segue:

~~ISCRIZIONI CONTRO:~~

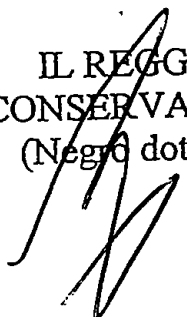
TRASCRIZIONI A FAVORE: Nessune

TRASCRIZIONI CONTRO: Nessune

~~Le formalità di cui sopra, nel numero complessivo di _____,~~
~~vengono qui allegate in fotocopia.~~

LECCE, li 6-5-95

IL REGGENTE
f.f. CONSERVATORE RR.II.
(Negro dott. Oronzo)



Caniero

1500
1400
1300
3000
1600
1000

L. 17.12.1935 25 1935
Lecce, 1

La differenza di ...
... 17.0.
...

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

¹⁰⁰⁰⁰
Illa Conservatorio di Brindisi

Il sottoscritto Corriero Antonio



nato a Brindisi 27-1-1944

Residente a Brindisi alla via Tirolo
Chiese

Il certificato ipotecnico attestante
le trascrizioni a favore e contro
se stesso ed i seguenti nomi

Cipriani Anna	6-9-1949
Corriero Simon	4-5-1972
Corriero Claudia	28-1-1974
Corriero Fabio	6-1-1977

1-2-1972 - Riscatto

1-1-74

15-10-91

Corriero Antonio



A richiesta di:

di disporre in modo

£ 15.000

£ 10.000

£ 1.000

£ 2.6.000

SOMMA MOD. 68

£ 10.000

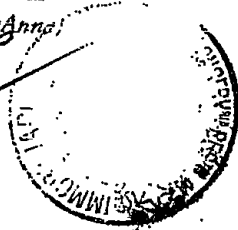
TOTALE DOV. £ 16.000

Conto n. 11

436

IL DIRETTORE

Luigi Anna



N. 03057/2009 REG.SEN.
N. 00617/1996 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 617 del 1996, proposto da:
Sarli Enrico, rappresentato e difeso dall'avv.to Gualtierio Gualtieri,
con domicilio eletto presso Francesco Flascassovitti in Lecce, via 95°
Rgt.Fanteria, 1;

contro

Comune di Brindisi, n.c.;

Istituto Autonomo Case Popolari - I.A.C.P. - di Brindisi, n.c.;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Carriero Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Trane, Giovanni Trisolini, con domicilio eletto presso Tar Segreteria
in Lecce, via F.sco Rubichi, 23;

per l'annullamento

- ~~dell'Ordinanza sindacale dell'1.12.95, con la quale è stata disposta la~~
~~decadenza del ricorrente dell'assegnazione dell'alloggio sito in~~
~~Brindisi alla Via Tirolo 14;~~

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi comprese le precedenti ordinanze sindacali del 27.10.1995 e del 30.11.95.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2009 il dott. Paolo Marotta e udito l'avv.to G. Gualtieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

~~Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di~~
~~Brindisi del 1° dicembre 1995, con la quale si dispone la decadenza~~
~~dell'assegnazione dell'alloggio INA- CASA, sito in Brindisi in via~~
~~Tirolo n. 14.~~

Dal ricorso e dagli atti ad esso allegati emerge, in punto di fatto, quanto segue:

- In data 11 giugno 1953 venne assegnato al ricorrente, quale dipendente dello Stato l'alloggio sopra indicato;
- Il relativo contratto di assegnazione con promessa di futura vendita fu sottoscritto in data 4 febbraio 1954;
- Nel marzo del 1954, il ricorrente fu trasferito per esigenze di

servizio dall'Ufficio provinciale del lavoro di Brindisi a quello di Ravenna, lasciando nell'alloggio la moglie ed i figli che, mesi dopo, lo raggiunsero, nella nuova sede di lavoro; l'alloggio di Brindisi continuò ad essere occupato dalla cognata, fino a quando quest'ultima contrasse matrimonio, e dalla suocera;

- Negli anni '70 la suocera affittò l'alloggio al sig. Carriero Antonio, che ha continuato ad occupare l'immobile anche dopo la morte della suocera;

- Con nota prot. 34744 del 16 maggio 1995 il Sindaco del Comune di Brindisi ha contestato al ricorrente la cessione dell'alloggio al Sig. Carriero, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti giustificativi ed avvertendolo dell'avvio del procedimento finalizzato alla emanazione del decreto di decadenza dell'assegnazione;

- Il ricorrente controdeduceva, con nota del 2 giugno 1995, evidenziando di aver appreso solo alla morte della suocera della sussistenza del rapporto locativo intercorso tra quest'ultima ed il Sig. Carriero e di aver, comunque, versato tutti i canoni mensili;

- Con l'impugnata ordinanza n. 86606 del 1° dicembre 1995, il Sindaco del Comune di Brindisi ha disposto la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio in questione, intimando il rilascio dell'immobile in questione;

Il ricorrente ha proposto, quindi, il ricorso in esame avverso l'impugnato provvedimento, del quale contesta la legittimità per i

seguenti motivi:

1. Violazione di Legge. Carenza di Potere.
2. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti.
3. Eccesso di potere per vizio del procedimento e per difetto di motivazione.

Con Ordinanza n. 379/1996, il Collegio, in diversa composizione, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

~~Con atto depositato in data 3 ottobre 1996 il Sig. Carriero Antonio ha presentato atto di intervento ad opponendum, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nonché per mancata notifica dello stesso all'interveniente, nella sua dedotta qualità di controinteressato, e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.~~

Con memoria depositata in data 25 settembre 2009, la difesa del ricorrente, dopo aver contestato la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica del medesimo al Sig. Carriero Antonio, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo altresì la rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2009, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Ante omnia, il Collegio è chiamato a verificare la fondatezza delle eccezioni preliminari, sollevate nell'atto di intervento ad opponendum dalla difesa del Sig. Carriero Antonio.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo è infondata.

La giurisprudenza amministrativa è pressoché unanime nel ritenere che le controversie in tema di cessazione del rapporto derivante dalla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia nelle ipotesi di annullamento che di revoca del provvedimento di assegnazione, appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (ex multis, Consiglio di Stato Sez. IV 17 giugno 2003 n. 3447; Consiglio di Stato Sez. IV 19 ottobre 2004 n. 6712; Tar Calabria, Reggio Calabria 3 aprile 2003 n. 304; Tar Sicilia, Palermo sez. II 28 dicembre 2007 n. 3502; Tar Campania Napoli, sez. V 11 maggio 2007 n. 4988; Tar Marche, Ancona sez I 25 luglio 2007 n. 1197).

In particolare, il Supremo Consesso Amministrativo ha definitivamente chiarito che l'ampia formulazione dell'art. 5 della l. n. 1034/1971 e s.m.i. comporta, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004, la concentrazione nell'ambito della giurisdizione amministrativa (con le sole eccezioni previste dalla stessa norma in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi) di tutte le controversie (anche relative a diritti soggettivi) derivanti da rapporti di concessione di beni, con la conseguenza che le

controversie concernenti la cessazione del rapporto derivante dall'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. VI 9 giugno 2005 n. 3035).

Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica del medesimo all'interventore ad opponendum (Carriero Antonio) nella sua dichiarata qualità di controinteressato.

La giurisprudenza amministrativa riconosce la qualifica di controinteressato solo nel caso di contestuale presenza di due elementi, uno di carattere formale, rappresentato dalla menzione espressa del soggetto in questione nell'atto impugnato o, comunque, dalla sua immediata rintracciabilità, e l'altro di carattere sostanziale, rappresentato dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e preordinato al mantenimento degli effetti dell'atto impugnato.

Nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, non manca l'elemento formale, perché il nominativo del Sig. Carriero Antonio, anche se non riportato nel provvedimento impugnato, è, tuttavia, individuabile sulla base del provvedimento medesimo e della contestazione di addebito del 16 maggio 1995 prot. 34744 (nella quale il nominativo del Carriero figura espressamente, quale cessionario dell'alloggio in questione), riscontrata, peraltro, dal ricorrente con nota del 2 giugno 1995.

Quello che manca, invece, è l'elemento sostanziale sopra richiamato, in quanto, se pure è ravvisabile nei confronti del Sig. Carriero Antonio, nella sua qualità di illegittimo occupante dell'alloggio in questione, un interesse di fatto alla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato (potendone derivare la possibilità di subentrare nella posizione dell'assegnatario originario), questo interesse non assume dignità giuridica meritevole di tutela, fondandosi su un'attività illecita (locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte di soggetto diverso dall'assegnatario ed in assenza dell'autorizzazione dell'Ente proprietario). In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che il titolare di un interesse di mero fatto a contrastare il ricorso principale può assumere non la veste di controinteressato in senso formale e sostanziale, bensì quella succedanea che legittima l'intervento ad opponendum, tipico del processo amministrativo (Tar Campania, Napoli sez. V 18 febbraio 2003 n. 922).

Passando all'esame del merito del ricorso, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Con il primo motivo del proposto gravame il ricorrente dichiara di aver maturato il diritto al riscatto sin dal 1975 e che, pertanto, non sarebbe applicabile nei suoi confronti la disposizione che commina la decadenza dell'assegnazione per violazione del divieto di locazione dell'immobile assegnato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente. A tal proposito, parte ricorrente richiama l'art. 27 del

D.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265, che, per le ipotesi di assegnazione con promessa di futura vendita, nello stabilire il divieto di locazione anche parziale dell'immobile assegnato, delimita questo divieto fino al versamento delle rate di ammortamento o fino al riscatto anticipato dell'immobile.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il divieto di locazione dell'alloggio assegnato, in assenza della preventiva autorizzazione dell'Ente, non troverebbe applicazione nel caso di specie, avendo il ricorrente terminato di pagare le rate di riscatto del bene nel 1975; conseguentemente, il provvedimento di decadenza dalla assegnazione dell'alloggio sarebbe illegittimo.

La tesi del ricorrente non può essere condivisa.

Nel parere formulato dalla Commissione, di cui all'art.5 della l.r. n. 54/84, nella seduta del 5 ottobre 1995 (parere richiamato nel provvedimento impugnato e da intendersi come "obbligatorio e vincolante", in base a quanto espressamente disposto, all'art. 18 comma 4, dalla Legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54), si legge quanto segue: "La Commissione rileva che il Sarli ha controdedotto alla proposta di decadenza sostenendo di essersi trasferito altrove per motivi di lavoro, di non aver ceduto o locato l'immobile che sarebbe stato consegnato al Carriero dalla stessa suocera del Sarli. Dalla documentazione inviata dal Comune risulta che il Carriero risiede nell'alloggio sin dal dicembre '76 e che fu stipulato apposito contratto di locazione con Romano Grazia,

contratto registrato. Dalle circostanze evidenziate risulta in modo inequivoco quanto segue: 1) ~~il Sarli non occupa non occupa più~~ ~~l'immobile da quasi un ventennio;~~ 2) ~~l'immobile stesso è occupato dal Carriero in base ad un contratto di locazione;~~ 3) le circostanze addotte dal Sarli sul trasferimento delle modalità di cessione dell'alloggio, oltre a non essere in alcun modo documentate, non appaiono rilevanti dal momento che lo stesso trasferendosi altrove, ha lasciato ad altri la disponibilità dell'immobile senza alcuna doverosa segnalazione o autorizzazione. La Commissione esprime quindi parere favorevole alla decadenza".

Orbene, alla luce del parere formulato dalla predetta Commissione, richiamato espressamente nelle premesse del provvedimento impugnato, emerge in maniera inequivocabile che, alla base del provvedimento impugnato non vi è solo la contestata locazione dell'alloggio assegnato, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario, ma anche la utilizzazione dell'alloggio per finalità diverse da quelle sottese al provvedimento di assegnazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che la mancata abitazione personale e stabile, come la sublocazione a terzi dell'alloggio in assenza della preventiva autorizzazione, determinano la decadenza dell'assegnazione, in forza dell'art. 27 del D.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265 (Consiglio di Stato Sez. IV 23 febbraio 1998 n. 327).

Nello stesso contratto provvisorio di assegnazione di alloggio con

promessa di futura vendita, sottoscritto dal ricorrente in data 4 febbraio 1954, all'art. 6, è disposto che: "L'assegnatario si obbliga ad abitare l'alloggio entro tre mesi dalla data stabilita per la consegna degli alloggi del fabbricato di cui quello assegnatogli fa parte. La mancata occupazione e personale abitazione dell'alloggio nel termine predetto da parte dell'assegnatario, si intende quale espressa rinuncia all'assegnazione e la Gestione procede alla immissione di altro assegnatario".

In disparte, dunque, la considerazione secondo la quale il ricorrente dichiara di aver maturato il diritto al riscatto dell'alloggio fin dal 1975, senza allegare nessun elemento concreto a sostegno di tale dichiarazione, quand'anche si dovesse ritenere che il ricorrente non sia incorso nella violazione del divieto di sublocazione, avendo già riscattato il prezzo dell'alloggio alla data del contratto di locazione, appare difficilmente contestabile l'altra circostanza, parimente evidenziata dalla Commissione di cui sopra, rappresentata dalla mancata utilizzazione dell'alloggio per "quasi un ventennio".

E', infatti, lo stesso ricorrente a dichiarare, nella nota del 2 giugno 1995, di aver sottoscritto in data 4 febbraio 1954 il contratto di assegnazione con promessa di vendita e di essersi trasferito nel marzo dello stesso anno (1954) a Ravenna, per esigenze di servizio, di essere stato seguito "mesi dopo" dalla moglie e dai figli e di aver lasciato l'alloggio nella disponibilità della cognata e della suocera, la quale ultima avrebbe "negli anni '70" a sua insaputa affittato parte

dell'appartamento al Sig. Carriero.

Ex facto oritur ius: dai fatti esposti dallo stesso ricorrente emerge inequivocabilmente che il ricorrente è incorso nella palese violazione delle norme che disciplinano la gestione degli alloggi di edilizia economica e popolare, utilizzando un bene pubblico, prima di averne definitivamente acquisito la titolarità, per finalità diverse da quelle normativamente previste ed impedendo, di fatto, per circa un ventennio, che altri nuclei familiari, iscritti nelle liste per l'assegnazione degli alloggi I.A.C.P., potessero fruire dell'alloggio in questione.

Con la seconda censura, il ricorrente contesta di aver ceduto l'immobile a terzi, evidenziando che il termine "cessione", contenuto nella norma, presuppone un atto di volontà dell'assegnatario e che la sola circostanza che l'immobile sia stato occupato da terzi non è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi di decadenza prevista dalla norma. Nel caso di specie il ricorrente evidenzia di aver acquisito consapevolezza della cessione dell'immobile al sig. Carriero solo alla morte della suocera, avvenuta nel 1981, e che, pertanto, in mancanza di altri elementi, le conseguenze della cessione (avvenuta ad iniziativa della suocera) non possono riverberarsi sulla sua posizione di assegnatario.

La infondatezza della prima censura determina anche la reiezione della seconda. Contravvenendo all'obbligo di "personale abitazione dell'alloggio", il ricorrente non può sottrarsi a responsabilità per il

fatto che l'alloggio assegnatogli sia stato locato, a sua insaputa, dalla di lui suocera (Romano Grazia) ad un soggetto terzo (Carriero Antonio). L'abbandono dell'alloggio nel marzo del 1954 da parte del ricorrente (seguito, a distanza di mesi, dalla moglie e dai figli) e l'aver lasciato la disponibilità dell'immobile ad altri (suocera e cognata), in assenza di alcuna autorizzazione da parte dell'Ente proprietario, debbono ritenersi causa, se non determinante, concorrente della illecita utilizzazione del bene da parte di soggetti non legittimati. In qualità di assegnatario di un bene pubblico, il ricorrente avrebbe dovuto, innanzitutto, segnalare all'Ente proprietario il suo trasferimento in altra città per ragioni di lavoro, rappresentando il carattere temporaneo o stabile del predetto trasferimento, ed, in ogni caso, proprio in relazione alla dedotta qualità di legittimo assegnatario (e, quindi, responsabile del bene assegnatogli), esercitare il doveroso controllo sulla utilizzazione del bene, informando debitamente l'Ente proprietario in merito ad ogni utilizzazione del medesimo per finalità diverse da quelle per le quali l'alloggio gli era stato assegnato.

Anche a voler ammettere, come prospettato nel ricorso, che il ricorrente abbia acquisito consapevolezza del rapporto di locazione stipulato dalla sua suocera solo nel 1981, in occasione della morte di quest'ultima, non si può non rilevare che la sua inerzia nelle doverose comunicazioni all'Ente proprietario, in ordine alla illegittima occupazione dell'alloggio da parte del Sig. Carriero Antonio, si è,

colposamente, protratta anche negli anni successivi, nel corso dei quali ha continuato a percepire (come risulta dalle ricevute prodotte dal Sig. Carriero) i canoni relativi al contratto di locazione stipulato dalla suocera. Del pari, non si può non rilevare che il provvedimento impugnato è stato emanato solo successivamente alla nota del 20 aprile 1995, con la quale il Sig. Carriero Antonio informava sia il Sindaco di Brindisi che l'I.A.C.P. di Brindisi della occupazione senza titolo dell'alloggio in questione e chiedeva la regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 54 del 20.12.1984.

Con l'ultima censura, il ricorrente richiama l'art. 38 (rectius, art. 18) della l.r. 20.12.1984 n. 54, a norma del quale il Sindaco è tenuto a comunicare all'assegnatario le risultanze degli accertamenti compiuti e contestualmente a fissare un termine di 15 gg. per la presentazione di deduzioni e documenti, potendo pronunciare la decadenza, quando dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi in grado di infirmare quanto accertato dal Comune.

Nel caso di specie il Sindaco, pur avendo effettuato la comunicazione normativamente prevista e pur avendo dato atto, nel provvedimento impugnato, delle controdeduzioni e dei documenti prodotti dal ricorrente, non sarebbe entrato nel merito di quanto argomentato o documentato da quest'ultimo, determinando un vizio del procedimento ed un difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Anche l'ultima censura deve ritenersi destituita di fondamento.

Nel parere, obbligatorio e vincolante, formulato dalla Commissione, di cui all'art. 5 della l.r. 20.12.1984 n. 54, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, vengono punto per punto esaminate e contestate le deduzioni formulate dal ricorrente nella nota del 2 giugno 1995, in risposta agli addebiti contestatigli dal Sindaco di Brindisi con la raccomandata del 16 maggio 1995 prot. n.34744.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

In considerazione della complessa evoluzione della intera vicenda, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 08/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Paolo Marotta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

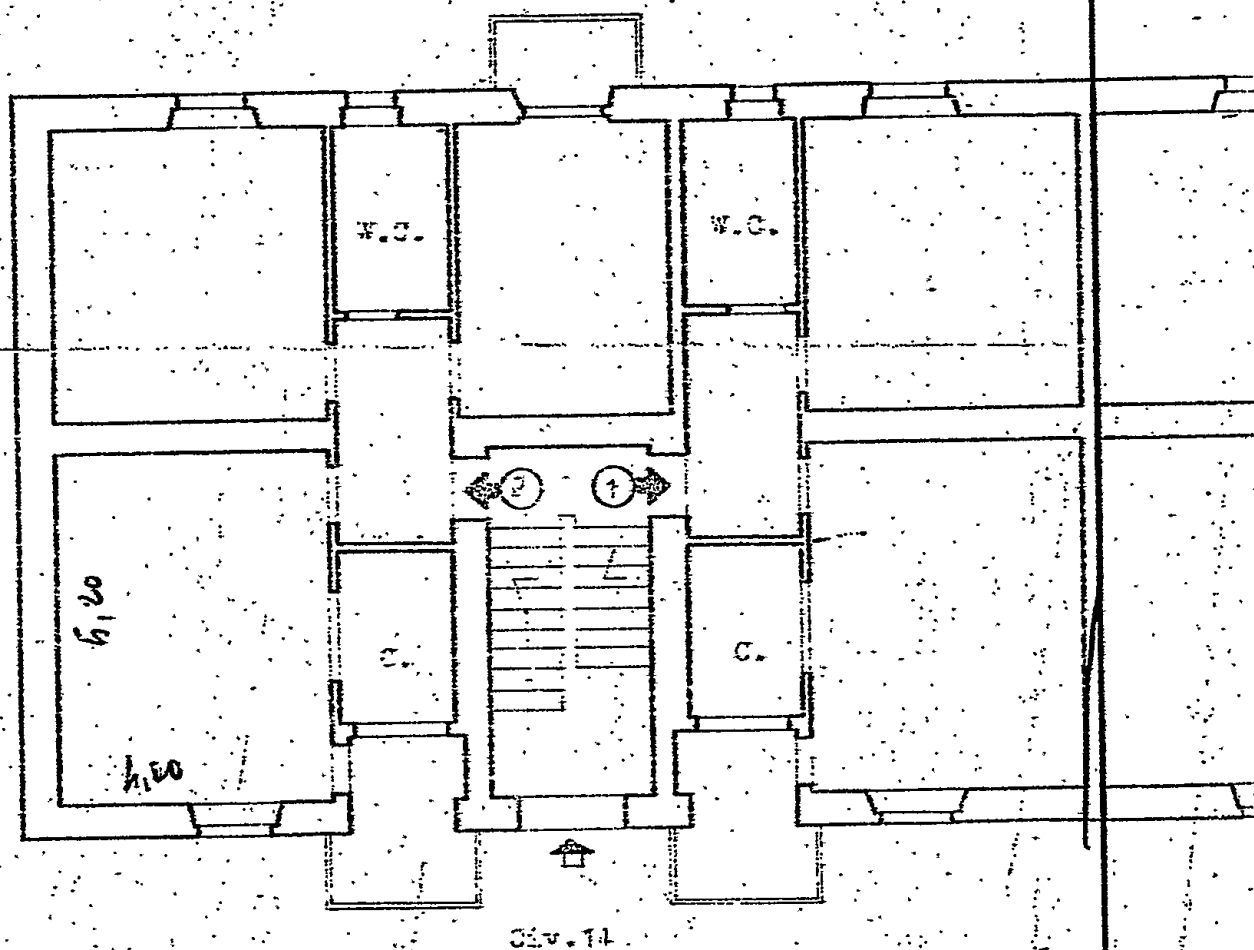
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Comune di Brindisi
Provincia di Brindisi
CANTIERE N° 3083
Fabbricato 3
Località Rione Commenda
Via Tirolo n°10 - 12 - 14



data della compilazione Febbraio 1958

Scala 1:100

Comune di Brindisi

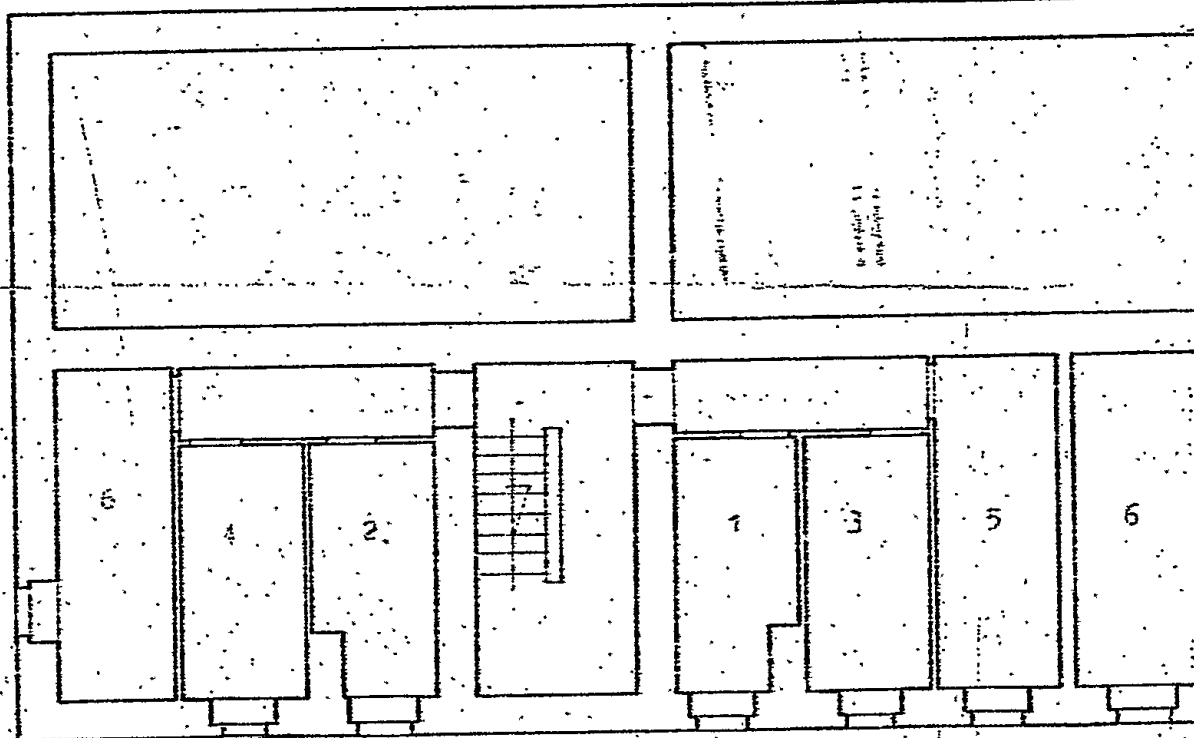
Provincia di Brindisi

CANTIERE N° 3683

Fabbricato 3

Località Rione Commenda

Via Firolo n°10 - 12 - 14



Data della compilazione Febbraio 1958

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Elenco documentazione da allegare alla domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12/1/2005 e ai sensi dell'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 e della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art. 1.

Requisito indispensabile: residenza storica al 30/11/2004.

- 1 CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE
- 2 STATO DI FAMIGLIA ATTUALE
- 3 COPIA DICHIARAZIONE REDDITI 2011 (REDDITI ANNO 2010) (CUD- Mod. 730- etc.) DI TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE
- 4 COPIA CODICI FISCALI DI TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE
- 5 COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO DEL RICHIEDENTE (CARTA IDENTITA'- PATENTE AUTO- ETC.)
- 6 STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO DELL'EX ASSEGNATARIO e/o CERTIFICATO DI RESIDENZA - *SARCI ENRICO*
- 7 CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSEGNATARIO ORIGINARIO
SARCI ENRICO

Ex Machina
Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683EP 0535 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 163429) - SL 13 Ed. 07/05



A. R.
postaprioritaria

Da restituire a _____



STIP. CONTR.
Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata

☐ Pacco

☐ Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

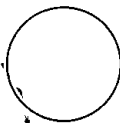
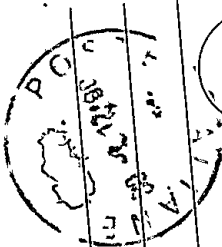
C.A.P. _____

Località _____

URACI ANNA

N. 10/15

BANDISI



Firma per esteso del ricevente

(Nome e Cognome)

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Data _____

Firma dell'incancato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

13912356769 0

Numero